



## *ZETA JOB & TAX LETTER*

**Rassegna mensile sulle principali novità in ambito  
fiscale, contabile, societario e del lavoro**

**N. 5/2020**

## ***Edizione speciale D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”***

Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Di seguito si dà conto in forma sintetica delle principali misure in esso contenute di potenziale interesse per le imprese, molte delle quali, pur con decorrenza immediata, necessitano di decreti attuativi e di chiarimenti da parte di circolari ministeriali.

### **NOVITA' IN AMBITO FISCALE:**

- 1. Disposizioni in materia di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e al primo acconto 2020 (art. 24)*
- 2. Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza da Covid-19 (art. 25)*
- 3. Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (art. 28)*
- 4. Credito di imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro (art. 120)*
- 5. Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)*
- 6. Cessione dei crediti di imposta riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 120)*

### **NOVITA' IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE:**

- 1. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)*

### **NOVITA' IN AMBITO GIUSLAVORISTICO:**

- 1. Cassa Integrazione ed emergenza sanitaria (artt. 68/69/70)*
- 2. Congedi per i dipendenti (art. 72)*
- 3. Indennità a favore dei Lavoratori Domestici (art. 85)*
- 4. Rinnovo e proroga dei contratti a tempo determinato (art. 93)*
- 2. Proroga corresponsione dei versamenti sospesi (art. 126)*
- 6. Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della Riscossione su stipendi e pensioni (art. 152)*

## *Edizione speciale D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”*

### **NOVITA' IN AMBITO FISCALE del D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”**

#### **1. Disposizioni in materia di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e al primo acconto 2020 (art. 24)**

Con una norma che necessita sicuramente di chiarimenti ministeriali, viene previsto che *“non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per medesimo anno. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 [...] l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta”*.

Nella sostanza, ferma rimanendo la necessità di effettuare il versamento degli acconti dovuti per il 2019, il saldo dell'IRAP emergente dalla conseguente liquidazione per il medesimo periodo di imposta non è dovuto, così come non lo è la corrispondente prima rata di acconto per il 2020.

Non possono beneficiare di tale abbuono i contribuenti con ricavi superiori ai 250 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente quello di entrata in vigore del Decreto (ricavi 2019 per i contribuenti solari), nonché banche, assicurazioni, intermediari finanziari e holding.

#### **2. Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza da Covid-19 (art. 25)**

È previsto, a favore di soggetti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, un contributo a fondo perduto pari ad una percentuale decrescente per scaglioni di ricavi, da applicarsi alla contrazione del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 rispetto a quello dell'aprile 2020.

Condizioni per l'accesso a tale fondo sono l'aver conseguito ricavi non superiori ai cinque milioni nell'esercizio precedente e aver registrato una contrazione del fatturato/corrispettivi di almeno il un terzo nel confronto tra aprile 2019 e aprile 2020.

Non possono accedere al beneficio gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

#### **3. Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (art. 28)**

Viene previsto un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, di leasing o di concessione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o per l'esercizio di arti e professioni. Il credito, nella misura ridotta pari al 30% del canone, è esteso anche ai contratti di servizio a prestazioni complesse e ai contratti di affitto d'azienda, purché comprensivi di un immobile ad uso non abitativo destinato all'esercizio dell'attività. L'agevolazione spetta ai soggetti con ricavi

inferiori ai 5 milioni di euro, sui canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio se nel mese di riferimento abbiano subito un calo del fatturato almeno pari al 50%, sui canoni effettivamente pagati. Disposizioni particolari sono previste per le attività turistico-ricettive e per gli enti non commerciali.

#### **4. Credito di imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro (art. 120)**

Al fine di incentivare l'adozione di misure legate alle necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, viene riconosciuto un credito di imposta fino ad un massimo di 80.000 Euro, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del Covid-19, ivi inclusi quelli edilizi necessari al rifacimento di spogliatoi e mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative.

Il credito è rivolto alla generalità degli esercenti attività di impresa, arti e professioni nonché alle associazioni, fondazioni ed altri enti privati.

#### **5. Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)**

È previsto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi per la protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e dei clienti.

Tra le spese ammesse rientrano anche quelle per detersivi e disinfettanti, per l'acquisto di termometri e termo-scanner e di distanziatori.

L'importo massimo di fruizione del credito, che è rivolto alla generalità degli esercenti attività di impresa, arti e professioni nonché alle associazioni, fondazioni ed altri enti privati, è di 60.000 Euro.

#### **6. Cessione dei crediti di imposta riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 120)**

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti di imposta relativi a:

- Credito di imposta "negozi e botteghe" sul canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 (art. 65 del *Decreto Cura Italia*);
- Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (art. 28 del *Decreto Rilancio*)
- Credito di imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro (art. 120 del *Decreto Rilancio*)
- Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del *Decreto Rilancio*)

possono essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli intermediari finanziari.

## **NOVITA' IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE del D.L. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio"**

### **1. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)**

Vengono previste una serie di agevolazioni connesse agli aumenti di capitale a pagamento deliberati, eseguiti ed integralmente versati entro il 31 dicembre 2020.

L'agevolazione ha come oggetto i conferimenti in società con fatturato compreso tra i cinque ed i cinquanta milioni di euro, che abbiano avuto una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari almeno al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Viene precisato che, in caso di Società appartenenti ad un gruppo societario, entrambe le grandezze sono da calcolarsi considerando il livello più elevato di consolidamento.

A seguito del già menzionato conferimento, sia il conferente che la conferitaria maturano due distinti crediti di imposta da calcolarsi in maniere differente.

Nel medesimo articolo è prevista anche l'istituzione di un Fondo per le PMI che potrà sottoscrivere emissioni obbligazionarie delle società interessate.

L'accesso alle agevolazioni è subordinato al rispetto di una serie di requisiti di regolarità nel rispetto di normative di vario genere (ambientali, fiscali, contributive etc.), oltre all'impegno a mantenere la partecipazione ottenuta da parte dei soggetti conferenti sino al 31 dicembre 2023 e a non distribuire alcun tipo di riserve sino al 1 gennaio 2024 da parte dei soggetti conferitari.

## **NOVITA' IN AMBITO GIUSLAVORISTICO del D.L. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio"**

### **1. Cassa Integrazione ed emergenza sanitaria (artt. 68-69-70)**

L'art. 68 consente alle imprese che sospendono o riducono la propria attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica di richiedere in aggiunta alle nove settimane (accessibili e concesse dai precedenti decreti per il periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020) ulteriori nove settimane di Cassa Integrazione Ordinaria, delle quali cinque da richiedere per il medesimo periodo per i soli datori che abbiano interamente fruito del periodo precedente (ovvero delle nove settimane inizialmente previsto), mentre è possibile ricorrere alle restanti ed ultime quattro settimane nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020.

L'art. 69 stabilisce la medesima previsione per quanto attiene la Cassa Integrazione Straordinaria.

L'art. 70 stabilisce la medesima previsione per quanto attiene la Cassa Integrazione in deroga. Eccezioni sono previste per i datori di lavoro del settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, poiché per tali settori è possibile fruire delle successive/ultime quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre a condizione che siano state interamente fruite le precedenti quattordici settimane.

Sempre in merito alla Cassa integrazione in Deroga, il Decreto Rilancio, dispone modifiche sostanziali. Infatti, viene previsto che le domande di sospensione/riduzione debbano essere presentate direttamente all'Inps e non più alle Regioni. L'Ente procederà, così, a corrispondere ai dipendenti un assegno pari al 40%, erogando la restante parte il mese successivo.

## **2. Congedi parentali per i dipendenti (art. 72)**

L'art. 72 estende a 30 i giorni di congedo usufruibile, nel periodo tra il 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, in maniera continuativa o frazionata dai dipendenti del settore privato per la cura e assistenza dei figli di età non superiore ai 12 anni. Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione.

Lo stesso articolo prevede, in aggiunta a quanto previsto dai commi 1 a 5 dell'art. 23 Decreto *Cura Italia*, ai genitori lavoratori dipendenti con figli minore di anni 16, il diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'art. 73 in tema di *permessi Legge 104*, introduce ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

## **3. Indennità a favore dei Lavoratori Domestici (art. 85)**

Sono state introdotte forme di sostegno anche per la categoria dei Lavoratori domestici, in precedenza rimasti esclusi da qualsiasi indennità. In particolare, il *Decreto Rilancio* ha previsto per i lavoratori domestici in forza già alla data del 23 febbraio 2020 ed assunti con contratto di lavoro di almeno 10 ore settimanali (purché non conviventi con il datore di lavoro) una indennità di importo pari a 500,00 Euro per i mesi di aprile e maggio, a condizione che questi non beneficino di altre indennità previste dalle normative in vigore.

## **4. Rinnovo e proroga dei contratti a tempo determinato (art. 93)**

L'esaminato *Decreto Rilancio* pone deroghe nell'ambito della disciplina dei rinnovi/proroghe dei contratti a termine.

Infatti, la disciplina "ordinaria", introdotta con il D.L. 81/2015, prevede che questi possano essere prorogati liberamente nei primi dodici mesi e successivamente solo al verificarsi di determinate circostanze (quali incremento della produzione non programmabile nonché il sopravvenire di esigenze temporanee ed oggettive di sostituzione di altri lavoratori).

In deroga a tale previsione, l'art. 93 del *Decreto Rilancio*, allo scopo di sostenere il riavvio dell'attività economica delle aziende, consente la proroga nonché il rinnovo di tali contratti fino al 30 agosto 2020 senza obbligo di rispettare i vincoli previsti dalla normativa "ordinaria".

## **5. Proroga corresponsione dei versamenti sospesi (art. 126)**

L'art. 126 del *Decreto Rilancio* ha previsto uno slittamento della ripresa dei versamenti sospesi ai sensi dell'art. 18 del *Decreto Liquidità* (D.L. n. 23 del 18 aprile 2020). Tale "ripresa" era, infatti, originariamente prevista per il mese di giugno 2020, mentre l'art. 126 del Decreto Rilancio ha disposto che i versamenti sospesi possano essere effettuati - in un'unica soluzione o in quattro rate di uguale importo - con decorrenza della prima o unica rata fissata al 16 settembre 2020.

## **6. Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della Riscossione su stipendi e pensioni (art. 152)**

All'art. 152 il Decreto prevede la sospensione, dalla data della sua entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 agosto 2020, dei pignoramenti presso terzi su stipendi e pensioni a favore dell'Agente della Riscossione; in conseguenza di tale previsione le somme oggetto di pignoramento resteranno nella piena disponibilità del dipendente/ pensionato (debitore esecutato).

Terminato tale periodo, riprenderanno ad operare gli obblighi per il sostituto d'imposta (terzo pignorato), il quale dovrà procedere a trattenere gli importi dovuti, fino a concorrenza del debito, corrispondendoli all'Agente della Riscossione.

*La presente **Tax and Job Letter** non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:*

**Zeta Job & Tax S.r.l.**

Tel. 0775 870701

e.mail: [info@zetajobtax.info](mailto:info@zetajobtax.info)

